



**TRIBUNALE ORDINARIO di Chieti**

SEZIONE UNICA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2015

Oggi **27 gennaio 2016**, alle ore **9:47**, innanzi al dott. Camillo Romandini, sono comparsi:

l'avv. \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ ;  
l'avv. D. Nardone per la parte ricorrente;  
il Ctu nominato è altresì presente personalmente, dottor. \_\_\_\_\_ il quale presta il  
giuramento di rito e dichiara di non trovarsi in ragione di incompatibilità con alcuna delle parti.

Il Giudice

Conferisce il seguente quesito al Ctu:

“Voglia il ctu procedere alla ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti relativo al contratto di finanziamento fondiario provvedendo a verificare se in relazione alle pattuizioni contrattuali sia stato o meno nel corso del rapporto stesso superato il tasso soglia usuraio di volta in volta vigente. In caso positivo voglia provvedere al ricalcolo del piano di ammortamento sia eliminando ogni forma di interesse per l'intera durata del rapporto sia limitatamente al periodo dell'eventuale superamento del tasso.”

Le parti producono rispettivi quesiti a cui il Ctu provvederà altresì a fornire risposta previa epurazione da ogni valutazione squisitamente giuridica di competenza del Giudice.

Parte attrice nomina come ctp il dottor Fabrizio Cappelluti; parte convenuta il dottor

Il Ctu fissa come inizio delle operazioni peritali il giorno 5 / 2/ 2016 ore 15,30 presso il suo studio professionale in

Il Giudice

Assegna il termine di giorni 90 per l'invio della relazione preliminare via pec alle parti che avranno 30 giorni per l'invio delle osservazioni a cui il ctu replicherà nei successivi giorni 30.

Assegna un fondo spese di euro 500,00 a carico delle parti in solido.

Rinvia come da calendario.

Il Giudice  
dott. Camillo Romandini



Letti ed esaminati gli atti e documenti di causa, provveda il CTU a determinare, sulla base delle condizioni contrattuali originariamente pattuite, e tenuto conto di tutti gli oneri legati all'erogazione del credito, con l'unica eccezione delle imposte e tasse, ivi comprese le spese assicurative e il compenso di estinzione anticipata nella misura pattuita, il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè il tasso che rende uguale su base annua la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutti i pagamenti effettuati a titolo di rimborso del credito e a titolo di pagamento di tutti i costi legati al credito, ottenuto applicando la usuale formula di calcolo stabilita dalla legge 108/96 recepita dalle "Istruzioni" della Banca d'Italia e riferita ai contratti di mutuo, che il mutuatario sarebbe stato chiamato a pagare nell'ipotesi in cui quest'ultimo avesse esercitato la facoltà, concessa all'art. 8 del contratto, di estinguere il mutuo nel corso della durata del contratto, compresa l'ipotesi di estinzione alla prima data utile concessa dalle pattuizioni contrattuali nonché a quella riportata nella CTP di parte ricorrente, rimodulando il piano di ammortamento in modo da tener conto di tutti i flussi finanziari legati agli importi delle erogazioni e dei rimborsi.

Provveda, inoltre, il CTU a calcolare il TAEG anche nell'ipotesi di inadempimento previsto dall'art. 4 del contratto, alla data della scadenza del termine ivi concesso, considerando tutti gli oneri posti a carico del mutuatario in conseguenza dell'inadempimento, ad eccezione delle imposte e tasse.

Determini, inoltre, il CTU gli importi pagati a titolo di interessi dalla parte ricorrente in esecuzione del contratto *de quo* e calcoli l'ammontare degli interessi legali su tali importi da ogni singola data di pagamento di ciascuna rata.

#### QUESITI DI PARTE RICORRENTE